

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI MEDIAZIONE CULTURALE A SOSTEGNO DEI CITTADINI STRANIERI DEL TERRITORIO DELL'U.T.I. DEL LIVENZA – CANSIGLIO – CAVALLO E DEL COMUNE DI FONTANAFREDDA.

L'anno 2018 addì 00 del mese di xxx

TRA

Il Comune di Sacile (nel prosieguo: il Comune), codice fiscale 80001830936, avente sede in Piazza del Popolo 65, in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni, rappresentato da Francesca Ruscica, nata a Pordenone (PN) il 08.02.1964 domiciliata per la sua carica presso il Comune di Sacile, Piazza del Popolo 65, abilitata alla sottoscrizione della presente convenzione ai sensi della Determinazione n. 00 del 00.00.2018

E

L'Associazione "*Ragione sociale*" con sede a Comune (PV) in via indirizzo, numero civico, P.Iva/Codice Fiscale 00000000000, iscritta nell'albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato / albo Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n. 000 in data 00.00.0000, rappresentata da Nome Cognome in qualità di legale rappresentante dell'associazione stessa (nel prosieguo: l'Associazione)

Premesso che il Servizio Sociale dei Comuni si impegna a garantire all'interno del "Piano locale dell'immigrazione, per la promozione dell'integrazione sociale ed interculturale" le attività di mediazione linguistica e culturale attraverso azioni di informazione, orientamento, accompagnamento, traduzioni, consulenza ed affiancamento rivolte agli utenti e agli operatori dei servizi sociali dei comuni e attività di mediazione e animazione interculturale, attraverso laboratori tematici, creativi, interculturali, di integrazione sociale rivolti all'utenza, individuati in collaborazione con le unità operative del territorio dei servizi sociali dei comuni;

Considerato che:

- Gli artt. 14 e 25 della Legge Regionale 9 novembre 2012, n. 23 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale" definisce tra l'altro, in attuazione al principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, che le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e le aziende il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio;
- L'art. 56, comma 1 del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 riconosce alle pubbliche amministrazioni la possibilità di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- con determinazione n. 00 del 00.00.2018 sono stati approvati l'avviso pubblico – indagine di mercato per la selezione del soggetto terzo cui affidare il sistema di interventi per la promozione e la diffusione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli residenti nel territorio dell'U.T.I. del Livenza – Cansiglio – Cavallo e del Comune di Fontanafredda e lo schema di convenzione;

Il Comune di Sacile, Ente in avvalimento per la gestione associata del Servizio Sociale dei Comuni (SSC) dell'UTI Livenza Cansiglio Cavallo, intende affidare la gestione del sistema di interventi per l'attuazione di un progetto di mediazione culturale a sostegno dei cittadini stranieri residenti nel territorio dell'UTI Livenza Cansiglio Cavallo e del Comune di Fontanafredda, già compreso nel territorio dell'ex Ambito Distrettuale 6.1.

Precisato che l'art. 101 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 dispone che, fino all'operatività del Registro unico regionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Imprese Sociali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico e finalità dell'attività

Il Servizio Sociale dei Comuni (Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile), di seguito denominato Servizio Sociale, e l'Associazione XXX, di seguito denominata Associazione, si impegnano nel garantire un comune lavoro sociale finalizzato a migliorare la convivenza tra tutti i cittadini del Servizio Sociale e a incoraggiare l'accesso ai servizi sociali di tutti coloro che ne possono trarre vantaggio in termini di informazione, orientamento e presa in carico precoce riducendo il rischio di esclusione sociale nella comunità dell'area sacilese. In particolare si intende promuovere un sostegno all'utenza delle Unità Operative Territoriali del Servizio e agli operatori in esse operanti in termini di interpretariato, traduzione e mediazione culturale allo scopo di ridurre ogni forma di ostacolo all'accessibilità di cittadini stranieri agli uffici di servizio sociale e alle prestazioni/interventi erogati.

Art. 2 Finalità

L'Associazione si impegna a garantire attività di mediazione linguistica, culturale e traduzioni con personale di cui garantisce requisiti di moralità e preparazione ed un adeguato background di competenze tecniche ed esperienze, linguistiche, culturali e sociali.

L'attività si concretizza in:

- azioni di informazione, orientamento, accompagnamento, traduzioni, consulenza ed affiancamento rivolte agli utenti e agli operatori dei servizio sociale dei comuni presso la sede direzionale e le sedi delle Unità Operative Territoriali;
- mediazione e animazione interculturale, attraverso laboratori tematici, creativi, interculturali, di integrazione sociale rivolti all'utenza, negli spazi messi a disposizione dalle unità operative del territorio dei servizi sociali dei Comuni.

L'Associazione grazie alla composizione degli associati permette una penetrazione nei settori della popolazione immigrata a livello capillare, consentendo di mantenere contatti con soggetti provenienti da realtà linguistiche molto diverse che altrimenti non sarebbe possibile indirizzare/orientare nei servizi.

L'attività è diretta al supporto all'assistenza sociale a vantaggio della popolazione.

Art. 3 Ambiti e modalità organizzative del servizio

L'Associazione assicurerà su richiesta, la presenza di operatori presso le sedi direzionale o Operative Territoriali (Aviano-Budoia, Sacile-Polcenigo, Caneva, Brugnera e Fontanafredda) secondo orari da concordare tra l'Associazione e il Servizio Sociale in funzione delle esigenze condivise.

Si individuano a titolo meramente indicativo ____ore complessive di attività nel periodo dal_____.

L'attività verrà svolta senza vincolo di subordinazione o dipendenza e con garanzia dell'autonomia dell'Associazione e dei suoi operatori nelle modalità operative per la realizzazione degli obiettivi e programmi condivisi.

L'Associazione si impegna a svolgere le attività dedotte in convenzione nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti nel vincolo dell'assoluto rispetto della riservatezza e assicurando che in nessun caso potranno essere utilizzate informazioni di cui è venuta a conoscenza in ragione dell'attività svolta presso il Servizio Sociale.

L'Associazione è tenuta a curare la formazione dei mediatori attraverso la loro partecipazione ad idonei corsi e momenti di formazione e aggiornamento.

L'Associazione si impegna a presentare relazioni periodiche, almeno ogni sei mesi, e una relazione finale sull'attività svolta e le spese sostenute.

Art. 4 Coordinamento delle attività e facoltà di sospensione della collaborazione

Per la realizzazione di tali compiti l'Associazione è tenuta ad operare in raccordo con il referente dell'area inclusione, individuato dal Responsabile del Servizio Sociale, che assume compiti di indirizzo delle attività e che rappresenta il punto di riferimento costante per gli operatori dell'Associazione.

L'Associazione si impegna a stipulare idonea assicurazione connessa allo svolgimento dell'attività stessa per la responsabilità civile verso i terzi e per infortuni degli associati.

Il Servizio Sociale si riserva la facoltà di sospendere la collaborazione e ridurre il contributo previsto all'art. 5 qualora si verificasse nell'azione di monitoraggio e valutazione degli interventi che gli stessi non siano coerenti con gli obiettivi e le caratteristiche dell'intervento di cui all'art. 2.

Una verifica in tal senso verrà condotta a tre mesi dall'avvio dell'attività.

Art. 5 Contributo e modalità di pagamento

Nell'ambito degli interventi citati il Servizio Sociale corrisponderà un contributo onnicomprensivo di xxxx,00 euro nel periodo dal al 31.12.2018, quale riconoscimento per il contributo al miglioramento dell'accesso ai servizi sociali da parte di cittadini stranieri nel territorio del Servizio Sociale.

Il contributo verrà liquidato in due soluzioni:

- 70% all'avvio dell'attività;
- 30% entro il 30 giugno 2018 previa presentazione di relazione intermedia sull'andamento del progetto.

Art 6 Durata

La presente convenzione ha durata dal al 31.12.2018 e potrà eventualmente essere prorogata, modificata e integrata con atto scritto e sottoscritto, preventivamente approvato dal Servizio Sociale sulla base di motivate e documentate esigenze collegate alla salute dei cittadini.

Art. 7 Risoluzione del rapporto

In ogni caso ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il presente rapporto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con effetto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa come documentata dalla ricevuta di ritorno.

Art. 8 Spese e foro competente

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Associazione. La presente convenzione redatta in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d'uso. Per la risoluzione di qualsiasi controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pordenone.

Art. 9 Riservatezza e trattamento dei dati

Le parti prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i dati personali di cui alle attività previste nella presente convenzione vengano da loro stesse trattati e/o comunicati, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla riservatezza dei dati, per le seguenti finalità:

- a) adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali;
- b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi in convenzione;
- c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria nonché da

- disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;
- d) gestione del contenzioso;
- e) finalità statistiche;
- f) servizi di controllo interno.

Le previsioni di cui al comma 1 assolvono i requisiti di informativa e consenso al trattamento di cui al D.Lgs. n. 196/03.

Ai rappresentanti delle parti viene attribuita la qualità di "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, con esclusivo riferimento alle connesse operazioni di trattamento di dati personali effettuate per le finalità strettamente inerenti all'oggetto della presente convenzione.

Le parti si impegnano, nell'effettuare le operazioni e i compiti ad essa affidati in forza del rapporto convenzionale, all'osservanza delle norme di legge sulla protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 12 - Risoluzione della convenzione

Il Comune potrà risolvere unilateralmente la presente convenzione in qualsiasi momento.

La convenzione sarà risolta in caso di inadempienze dell'Associazione quando, decorsi 10 giorni dalla formale contestazione di inadempienza o addebito inviata dal Comune, non avrà provveduto ad assolvere agli obblighi assunti.

In particolare, il Comune avrà la facoltà di risolvere la convenzione nei seguenti casi:

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- inosservanza delle norme di legge in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- frode;
- accertata e documentata insufficienza qualitativa della prestazione;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'attività, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

Tutte le eventuali contestazioni saranno comunicate per iscritto mediante PEC.

In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Associazione.

L'Associazione può chiedere la risoluzione della convenzione in caso di impossibilità ad eseguire l'attività, in conseguenza di cause non imputabili allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile. Nelle ipotesi sopra indicate la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Comune si riserva comunque, nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna riguardanti l'attività affidata, o qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, la facoltà di recedere dalla convenzione in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile, tenendo indenne l'Associazione delle spese sostenute e del mancato guadagno. In caso di recesso il Comune si impegna a darne comunicazione all'Associazione con preavviso di almeno 15 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato.

Art. 13 - Controversie

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, sarà esclusivamente quello di Pordenone.

Art. 12 - Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non risulta contemplato nella presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore, che si ritengono parti integranti della stessa.

Sacile, 00.00.2018

Per il Comune _____

Per l'Associazione _____

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RUSCICA FRANCESCA

CODICE FISCALE: RSCFNC76M67I403Q

DATA FIRMA: 11/01/2018 10:19:57

IMPRONTA: 2D5EC64570D28CCF2E90110BFB208FFE44A62DA202F4DA9741CFC31E231F3452
44A62DA202F4DA9741CFC31E231F345283AD7F7FAB018BECD486D3B9B42378AE
83AD7F7FAB018BECD486D3B9B42378AEDB9F4E618471CFE4A3015F9AD7ECC7CF
DB9F4E618471CFE4A3015F9AD7ECC7CF433CD5DFD3D53778E35873E2D4639CCD